



banca popolare di cortona

fondata nel 1881



Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli Amministratori

ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e
governo societario delle banche, 4 marzo 2008

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 5
GIUGNO 2009

Considerazioni preliminari

Il presente documento disciplina i limiti sul cumulo degli incarichi degli Amministratori della Banca Popolare di Cortona, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche e in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 31 dello Statuto della Banca:

“...con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea Ordinaria, sono previsti i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori...”

La Banca Popolare di Cortona adotta il principio generale per cui gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 31 dello Statuto della Banca, l'approvazione del presente Regolamento ed ogni sua integrazione o modifica è di competenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

La presente disciplina regolamentare trova applicazione dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'Assemblea dei Soci.

Si precisa che, per la determinazione dei limiti sul numero degli incarichi dei componenti il Collegio sindacale, occorre far riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza e dei relativi regolamenti attuativi, nonché alle specifiche previsioni statutarie.

Limiti al cumulo degli incarichi

Le seguenti disposizioni disciplinano per gli Amministratori della Banca Popolare di Cortona i limiti al numero di incarichi di Amministratore o Sindaco in società definite rilevanti ai fini del presente regolamento.

Ai fini della determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi di Amministratore è necessario premettere che:

- **Limite oggettivo:** ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono

attività in concorrenza con quella della Società;

- **Società rilevanti:** ai fini del presente Regolamento per società rilevanti si intendono gli emittenti, le società di interesse pubblico, le società grandi e le società medie, così come definite dall'articolo 144 – *duodecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Un Amministratore, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 5 incarichi, di Amministratore o Sindaco, in altre società, di cui non più di 2 incarichi di Amministratore esecutivo.

Alla prima riunione utile il Consigliere di amministrazione dovrà comunicare gli incarichi assunti di Amministratore o Sindaco in altra società, sia essa o meno rilevante.

Nel caso del superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione.

Almeno annualmente ed in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede a verificare il rispetto dei limiti imposti dal presente Regolamento.

Ogni trasgressione deve essere valutata dal Consiglio alla luce dell'interesse della Banca. Il Consiglio invita gli interessati ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente documento; il mancato adeguamento deve essere evidenziato nella relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea le determinazioni al riguardo.